



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LOANO-ALBENGA

[sede nel porto di Loano, molo Francheville, 3 – ucloanoalbenga@mit.gov.it – 010 2777800]

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE – ORDINANZA N. 07/2018

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano-Albenga

- VISTO** il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO** il D. Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005 "Codice della nautica da diporto" ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 18 luglio 2003 ed il D.M. 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";
- VISTE** le "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 156/2013 così come modificate dalla D.G.R. n. 1057/2013;
- VISTO** il D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- VISTA** la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2017 in data 29 marzo 2017, come modificata dall'ordinanza n. 136/2017 in data 05 ottobre 2017;
- VISTA** la propria ordinanza approvante il regolamento sul diporto nautico nel Circondario Marittimo di Loano - Albenga;
- RITENUTO** necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario marittimo di Loano-Albenga allo scopo di tutelare l'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione marittima, anche a seguito delle riunioni di coordinamento tenutesi in Direzione Marittima per fornire all'utenza un prodotto quanto il più possibile omogeneo, ferme restando le locali caratterizzazioni e peculiarità;

ORDINA:

Sommario

CAPO I [DEFINIZIONI]	4
Art. 1: strutture balneari	4
Art. 2: litorale libero	4
Art. 3: mare interessato dalla balneazione	4
Art. 4: bagnante.....	4
Art. 5: stagione balneare	4
Art. 6 : periodo minimo di apertura obbligatoria delle strutture balneari	4
Art. 7: orario di apertura delle strutture balneari.....	4
Art. 8: elioterapia	4
Art. 9: balneazione non sicura.....	4
Art. 10: bandiera rossa	5
Art. 11: segnaletica di sicurezza	5
Art. 12: corridoio di lancio.....	6
Art. 13: limite acque sicure	6
Art. 14: misurazione della velocità in mare.....	6
CAPO II [TUTELA DELLA BALNEAZIONE]	6
Art. 15: zone destinate alla balneazione in via prioritaria	6
Art. 16: altre zone interessate dalla balneazione.....	7
Art. 17: zone di mare vietate alla balneazione.....	7
CAPO III [SERVIZIO DI SALVATAGGIO]	7
Art. 18: descrizione generale.....	7
Art. 19: obbligatorietà del servizio di salvataggio	7
Art. 20: dimensioni del fronte mare vigilato da una singola postazione	8
Art. 21: consorzio tra “strutture balneari” adiacenti per la vigilanza di tratti di litorale comuni	8
Art. 22: assistente bagnanti.....	8
Art. 23: attività svolte dall’assistente bagnanti durante la “stagione balneare” nell’esercizio delle sue funzioni.....	9
Art. 24: postazione dedicata all’assistente bagnanti e sue dotazioni	9
Art. 25: deroghe alla postazione indicata all’Art. 24.....	10
Art. 26: altre dotazioni di sicurezza	10
Art. 27: disposizioni particolari per strutture destinate a colonie balneari	10
Art. 28: disposizioni particolari per piscine e vasche adibite alla balneazione	11

Art. 29: utilizzo di unità cinofile.....	11
Art. 30: utilizzo di moto d'acqua	11
CAPO IV [APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO].....	12
Art. 31: generalità.....	12
Art. 32: dotazioni di primo soccorso	12
CAPO V [CORRIDOI DI LANCIO].....	12
Art. 33: generalità.....	12
Art. 34: norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio.....	13
CAPO VI [APPOSIZIONE DEI SEGNALAMENTI E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ MARITTIMA]	13
Art. 35: generalità.....	13
Art. 36: segnalazione	13
Art. 37: comunicazioni all'Autorità marittima.....	15
CAPO VII [DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE]	16
Art. 38: generalità.....	16
CAPO VIII [DISCIPLINA DELLA PESCA]	16
Art. 39: pesca professionale	16
Art. 40: pesca sportiva.....	17
CAPO IX [DEROGHE]	18
Art. 41: articolo unico.....	18
CAPO X [DISPOSIZIONI FINALI]	18
Art. 42: articolo unico.....	18
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI	19
COMUNICAZIONE CONSORZI TRA STRUTTURE BALNEARI	20
[AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 37 COMMA 2].....	20
COMUNICAZIONE REFERENTI PER LE EMERGENZE.....	21
[AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 3].....	21
 ALLEGATI	
ALLEGATO 1 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI	19
ALLEGATO 2 - COMUNICAZIONE CONSORZI TRA STRUTTURE BALNEARI.....	20
ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE REFERENTI PER LE EMERGENZE.....	21

CAPO I [DEFINIZIONI]

Art. 1: strutture balneari

Sono strutture balneari tutti i tratti di litorale interessati dalla presenza di un'organizzazione che favorisce o induce alla balneazione.

Art. 2: litorale libero

Tutti i tratti di litorale, spiaggia o scogliera, la cui occupazione od uso non sono stati assegnati ad alcun soggetto determinato o determinabile.

Art. 3: mare interessato dalla balneazione

Ogni tratto di mare, adiacente o meno alla costa, in cui sono presenti persone che effettuano la balneazione o l'osservazione dei fondali con maschera [*cd. snorkeling*].

Art. 4: bagnante

Ogni persona, fruitore o meno di struttura balneare determinata o determinabile, che abbia una parte del corpo a contatto con acqua di mare.

Art. 5: stagione balneare

La stagione balneare è il periodo dell'anno compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno¹.

Art. 6 : periodo minimo di apertura obbligatoria delle strutture balneari

È il periodo, compreso tra il 1 giugno ed il 15 settembre di ogni anno, in cui la struttura balneare deve assicurare un totale funzionamento ai fini balneari² all'interno degli orari di cui all'art. 7.

Art. 7: orario di apertura delle strutture balneari

Le strutture balneari devono garantire l'apertura durante il seguente orario giornaliero minimo²:

- dal 1/5 al 31/5 dalle ore 10:00 alle ore 16:00;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 09:00 alle ore 19:00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10:00 alle ore 16:00.

Art. 8: elioterapia

La destinazione di tratti di litorale ad attività elioterapica consiste nell'allestimento di apprestamenti utili a consentire ai fruitori del litorale l'esposizione al sole e lo svolgimento di attività ludiche, nonché nell'attivazione delle attività secondarie. È vietato fornire servizi collegati con la balneazione o che la possano indurre anche indirettamente. L'attività elioterapica può essere offerta al pubblico esclusivamente al di fuori delle date che individuano la stagione balneare [Art. 5]².

Art. 9: balneazione non sicura

1] La balneazione non sicura è quella effettuata:

- su tratti di litorale libero privi di servizio di salvamento;
- su tratti di litorale con struttura balneare ma al di fuori degli orari di apertura al pubblico ovvero al di fuori delle date di inizio/fine dell'apertura per fini balneari per quella struttura;

¹ D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982.

² Periodi definiti dalle competenti ordinanze emanate dai Comuni costieri in ottemperanza alle "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate" approvato con D.G.R. della Liguria n. 156 del 15 febbraio 2013, così come modificato dalla D.G.R. della Liguria n. 1057 del 2 agosto 2013

- su tratti di litorale con struttura balneare e servizio di salvamento attivo, tuttavia in presenza di condizioni meteo-marine avverse.

2] La balneazione non sicura è segnalata mediante l'esposizione della "bandiera rossa" descritta all'Art. 10.

Art. 10: bandiera rossa

1] La bandiera rossa indica la "balneazione non sicura" [Art. 9] e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere issata su un pennone alto non meno di 3 metri, in posizione ben visibile;
- essere di colore rosso vivo;
- essere di dimensioni non inferiori a: 50 x 40 cm.

2] La bandiera rossa deve essere issata al termine del servizio di vigilanza giornaliero dell'assistente bagnanti ed ammainata all'inizio della vigilanza del turno successivo. Essa viene issata anche in caso di condizioni meteo marine avverse.

Art. 11: segnaletica di sicurezza

1] Le seguenti avvertenze di sicurezza, il cui obbligo di affissione è disciplinato dalla presente Ordinanza, devono essere riportate, con caratteri neri su sfondo bianco, su cartelli con le seguenti dimensioni minime: 40x30 cm. Se un singolo cartello riporta più di una indicazione di sicurezza esso deve avere dimensioni minime: 40x60 cm.

Avvertenza 1: "BALNEAZIONE NON SICURA – SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON PRESENTE".

Avvertenza 2: "LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE [200 METRI DALLA COSTA] NON SEGNALATO"

Avvertenza 3: "LIMITE ACQUE SICURE [FONDALE MAGGIORE DI 1,60 MT.] NON SEGNALATO"

Avvertenza 4: "CORRIDOIO RISERVATO AL TRANSITO DI NATANTI E IMBARCAZIONI – DIVIETO DI BALNEAZIONE"

Avvertenza 5: "STRUTTURA A DESTINAZIONE ESCLUSIVAMENTE ELIOTERAPICA - SERVIZIO DI SALVATAGGIO NON PRESENTE"

Avvertenza 6: "BALNEAZIONE NON SICURA AL DI FUORI DEL PERIODO E DELL'ORARIO SOPRAINDICATO PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

2] Ulteriori prescrizioni:

- ogni avvertenza deve essere tradotta in lingua inglese ed, eventualmente, in altre lingue;
- ogni avvertenza, o più avvertenze contenute nel medesimo cartello, devono essere precedute dalla scritta "ATTENZIONE", riportata in caratteri di maggiori dimensioni rispetto a quelli delle avvertenze ed in colore rosso;
- ogni cartello, in basso o sulla sommità, deve riportare la scritta "emergenza in mare – tel. 1530 – Guardia Costiera".

3] Il gestore di struttura balneare e il concessionario sono responsabili dell'integrità della segnaletica di sicurezza: la segnaletica deve essere prontamente ripristinata qualora, per qualsiasi motivo, sia stata divelta o resa illeggibile.

4] Il gestore di struttura balneare e il concessionario sono tenuti ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio a carattere temporaneo o permanente.

Art. 12: corridoio di lancio

Specchio acqueo delimitato che consente a natanti ed imbarcazioni, anche spinte dal vento o propulse a motore, di attraversare la fascia di mare riservata alla balneazione e raggiungere la spiaggia o il litorale.

Art. 13: limite acque sicure

Distanza dalla battigia entro la quale i non esperti del nuoto possono nuotare in sicurezza. Essa è individuata entro la batimetria di 1,6 metri di profondità.

Art. 14: misurazione della velocità in mare

Nella presente ordinanza, la misura della velocità è riferita allo spostamento del vettore rispetto alla superficie terrestre c.d. *Speed Over Ground [SOG]*.

CAPO II [TUTELA DELLA BALNEAZIONE]

Art. 15: zone destinate alla balneazione in via prioritaria

1] Dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, i seguenti tratti di mare sono destinati in via prioritaria all'esercizio della balneazione:

- 200 metri dalla spiaggia;
- 100 metri dalla scogliera o costa a picco.

2] Le attività in essa consentite sono:

- balneazione;
- l'osservazione dei fondali con maschera [cd. snorkeling];
- navigazione a remi;
- navigazione a mezzo natanti che favoriscono la balneazione: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, stand up paddle, gonfiabili, e similari;
- l'evoluzione dei surf in assenza di bagnanti o ad una distanza minima di 150 metri da essi; il soggetto che effettua la balneazione con tavola da surf deve vincolarsi ad essa mediante cima di lunghezza massima 3 metri (cd. *leash*);
- l'attività subacquea diversa dalla pesca in assenza di bagnanti o ad una distanza minima di 50 metri da essi.

3] Le attività in essa vietate, dalle ore 08:30 alle ore 19:30 e comunque in presenza di bagnanti, sono:

- la navigazione a vela, inclusi *windsurf* e *kitesurf*, e a motore ad eccezione delle unità della Guardia Costiera, ovvero di ogni altro soggetto incaricato di pubblico servizio, esclusivamente per motivi di soccorso/salvataggio e previa autorizzazione dell'Autorità marittima – Guardia Costiera. Eventuali, ulteriori accessi, esclusivamente finalizzati al campionamento delle acque, ovvero alla loro bonifica, possono essere autorizzati, caso per caso, dall'Autorità marittima – Guardia Costiera;
- la pesca, ad eccezione della deroga contenuta al capo VIII, Art. 40;
- l'ancoraggio e lo stazionamento.

4] E' sempre vietato il transito con armi destinate alla pesca subacquea cariche o sprovviste di protezione degli elementi acuminati o comunque idonei ad offendere.

5] La specifica disciplina delle attività di pesca, sportiva e professionale, è riportata al capo VIII.

Art. 16: altre zone interessate dalla balneazione

1] Durante l'intero anno, al di fuori delle zone individuate all'Art. 15, comma 1 [*zone riservate alla balneazione in via prioritaria*], qualora ricorrano le circostanze indicate all'Art. 3 [*ogni tratto di mare, adiacente o meno alla costa, in cui sono presenti persone che effettuano la balneazione o l'osservazione dei fondali con maschera [cd. snorkeling]*] è individuata una fascia di rispetto di 100 metri intorno al soggetto che effettua la balneazione al fine di garantirne l'incolumità.

2] Nella fascia di rispetto di 100 metri individuata al comma precedente è vietata:

- la navigazione a vela e a motore;
- la pesca sportiva cd "a traina".

3] Il soggetto che effettua la balneazione al di fuori delle zone ad essa destinate in via prioritaria [Art. 15] deve aumentare la propria capacità di essere avvistato vincolandosi, con sagola inferiore a 3 metri, allo stesso segnalamento impiegato per segnalare il sub in immersione [*galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca visibile a non meno di 300 mt.*³].

4] Il soggetto che inizia la balneazione da unità da diporto alla fonda può sostituire il segnalamento di cui al comma precedente issando a riva dell'unità la bandiera rossa con striscia diagonale bianca e permanendo all'interno del cerchio di 50 metri dall'unità da cui ha iniziato la balneazione.

Art. 17: zone di mare vietate alla balneazione

1] La balneazione è vietata:

- alla foce dei fiumi;
- nei porti e nel raggio di 100 metri dalle imboccature;
- nel raggio di 100 metri dalle navi mercantili e di 300 metri dalle navi militari;
- all'interno dei corridoi riservati al transito di natanti ed imbarcazioni;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

2] Pur ricorrendo le caratteristiche individuate al comma precedente, alcuni specchi acquei delimitati possono essere sottratti al divieto di balneazione su esplicita disposizione dell'Autorità marittima visti i pareri delle altre Amministrazioni competenti.

CAPO III [SERVIZIO DI SALVATAGGIO]

Art. 18: descrizione generale

Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità.

Art. 19: obbligatorietà del servizio di salvataggio

1] Ogni struttura balneare, durante i periodi di apertura, è obbligata a garantire il servizio di salvataggio nelle modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.

2] Il gestore di struttura balneare e il concessionario sono i soggetti deputati a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per

³ Art. 130 del D.Lgs. n 1639/1968

garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio, anche con riguardo allo stress derivante dal singolo carico di lavoro consecutivo.

Art. 20: dimensioni del fronte mare vigilato da una singola postazione

1] Ogni singola postazione di assistente bagnanti può garantire la fornitura del servizio di salvataggio per un fronte mare fino ad 80 metri.

2] Il limite massimo di fronte mare assegnato alla singola postazione di assistente bagnanti può essere ridotto se la capacità visiva dell'assistente, ovvero la capacità d'intervento, anche a mezzo dell'"unità di salvataggio", sono limitate dalla conformazione orografica della costa. La valutazione in merito alle dimensioni di fronte mare assegnabile per singola postazione viene eseguita dall'Autorità marittima su richiesta dei soggetti gestori interessati.

3] Ai fini della determinazione del fronte mare assegnato alla singola postazione di assistente bagnanti, non possono essere scorporati né eventuali tratti di litorale libero né eventuali tratti di litorale destinati ad usi diversi dalla balneazione ricadenti nel singolo fronte mare.

4] Nell'individuazione degli 80 metri di cui al comma 1], in considerazione della naturale variabilità delle dimensioni orografiche del litorale sabbioso, è applicata una tolleranza del 5%.

Art. 21: consorzio tra "strutture balneari" adiacenti per la vigilanza di tratti di litorale comuni

1] Il consorzio per consentire a due o più strutture balneari adiacenti di esercitare in modo congiunto il servizio di salvataggio su tratti di litorale e di mare individuati secondo i criteri dell'articolo precedente è comunicato all'Autorità marittima prima dell'inizio della stagione balneare mediante la compilazione della scheda "Comunicazione consorzi tra strutture balneari" [Allegato 2].

2] Il fronte mare assegnato al singolo consorzio è calcolato mediante la somma della lunghezza dei fronti mare risultanti dai titoli demaniali dei singoli gestori.

3] La comunicazione con la quale più soggetti si avvalgono dell'istituto del consorzio, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, deve essere corredata dall'individuazione di un unico soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità.

Art. 22: assistente bagnanti

1] L'assistente bagnanti, nello svolgimento del proprio servizio, deve:

- sentirsi in buona salute;
- essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità;
- indossare una maglietta rossa con scritta in bianco "SALVATAGGIO";
- essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;
- essere impegnato in una delle attività disciplinate al successivo Art. 23;
- vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- procedere, con la supervisione del gestore della struttura balneare, alla compilazione della "scheda rilevazione degli incidenti" di cui all'Art. 37.

2] L'assistente bagnanti non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo sostituzione con altro operatore abilitato.

3] Nel periodo dal 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 30/9 l'assistente bagnanti, qualora la battigia ed il mare siano totalmente non interessati dalla presenza di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione, può essere impegnato in altre attività all'interno della struttura balneare. Il gestore di struttura balneare deve garantire la sussistenza di un modello organizzativo aziendale capace di allertare l'assistente bagnanti al sopraggiungere di persone intente o in procinto di effettuare la balneazione.

4] L'assistente bagnanti in servizio è designato dal titolare della struttura balneare o dal soggetto indicato al precedente Art. 21, comma 3 che è responsabile di vigilare sul suo operato.

5] L'assistente bagnanti in servizio è reso riconoscibile dalla maglia rossa descritta al precedente comma 1.

Art. 23: attività svolte dall'assistente bagnanti durante la "stagione balneare" nell'esercizio delle sue funzioni

L'assistente bagnanti, durante lo svolgimento del suo servizio, anche in presenza di condizioni meteo non ottimali, deve essere impegnato in una delle seguenti attività:

- stazionare sulla postazione di salvataggio di cui all'Art. 24 intento a vigilare sul mare;
- stazionare sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire l'ordine della battigia e del mare limitatamente a profili di incidenza sulla sicurezza della balneazione; in tale circostanza l'assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità;
- spostarsi in mare, sull'unità di salvataggio intento a sorvegliare situazioni potenzialmente critiche in ordine alla sicurezza della balneazione; in tale circostanza l'assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità;
- in caso di assenza di bagnanti e, comunque, in assenza di persone in procinto di effettuare la balneazione, può stazionare sulla spiaggia in posizione idonea per sorvegliare l'intero fronte a mare a lui assegnato e scorgere l'eventuale accesso/presenza di persone al/in mare.

Art. 24: postazione dedicata all'assistente bagnanti e sue dotazioni

1] La postazione di salvataggio deve essere realizzata su idonea, sicura e stabile struttura di osservazione, sopraelevata rispetto al piano della spiaggia di almeno 1,5 metri. Essa deve essere posizionata al centro del fronte mare assegnato alla singola postazione e in modo da assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la visibilità **di tutte le zone di mare ricadenti nel fronte mare a lui assegnato.**

2] Presso ogni postazione devono essere sempre disponibili le seguenti dotazioni:

- un binocolo;
- un rullo, saldamente fissato al piano dell'arenile, con avvolti 200 metri di sagola di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle;
- un paio di pinne di misura idonea per essere calzate dall'assistente bagnanti in servizio;
- un megafono, ovvero un apparato di diffusione del suono installato nella struttura balneare;
- un'unità nautica idonea a svolgere l'attività di salvataggio ed a ciò destinata in via esclusiva; essa deve essere dotata delle seguenti caratteristiche:
 - a) di colore rosso;
 - b) con la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco su ambo i lati;

c) equipaggiata con mezzo marinaio e salvagente anulare con 25 metri di sagola galleggiante.

3] L'unità di salvataggio deve essere posizionata entro un raggio di 15 metri dalla postazione dedicata all'assistente bagnanti.

4] L'unità di salvataggio deve essere posizionata sull'arenile in prossimità del mare ovvero su carrelli o apprestamenti comunque idonei a consentirne le operazioni di varo a cura di un singolo soggetto.

5] L'unità di salvataggio deve essere costantemente armata, equipaggiata e mantenuta per essere pronta all'impiego.

6] Al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento è data **facoltà, in aggiunta – non in alternativa** – al mezzo obbligatorio previsto dal presente articolo, di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da S.U.P. Rescue. Tale mezzo deve:

- essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
- essere utilizzata solo ed esclusivamente da personale che, oltre al brevetto di bagnino, sia in possesso anche di specifica abilitazione per l'impiego;
- essere posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria **ma non in sua sostituzione**;

La scelta del mezzo più idoneo alla prestazione del servizio di salvamento rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti il quale, in relazione alle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteo-marine presenti, distanza dalla costa della persona da soccorrere, caratteristiche del luogo, etc) valuterà il mezzo maggiormente idoneo da impiegare.

Art. 25: deroghe alla postazione indicata all'Art. 24

Qualora il fronte a mare su cui assicurare la vigilanza sia superiore a 80 metri, ma la parte eccedente non sia destinata alla balneazione [es. corridoio di lancio], la vigilanza potrà, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo, essere così organizzata:

- una postazione realizzata ai sensi dell'Art. 24 posizionata al centro dell'area destinata in via prioritaria alla balneazione;
- una postazione realizzata sul piano spiaggia posizionata al centro del restante arenile da vigilare. Tale postazione è esentata dalle seguenti dotazioni: l'unità nautica descritta all'art. 24 comma 2 ed il rullo con sagola di salvataggio e cintura o bretelle.

Art. 26: altre dotazioni di sicurezza

1] Ogni struttura balneare, in aggiunta a quanto disposto dai precedenti articoli, deve essere dotata di:

- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto posizionato, in prossimità della battigia, ogni 25 metri di fronte mare o frazione;
- un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto posizionato, in prossimità della battigia, presso ogni lato della struttura balneare eventualmente confinante con una spiaggia libera;
- idonei apprestamenti antincendio secondo quanto prescritto delle vigenti norme in materia.

Art. 27: disposizioni particolari per strutture destinate a colonie balneari

1] Le strutture di cui al presente articolo non sono soggette al rispetto del periodo e dell'orario minimi di apertura di cui agli Artt. 6 e 7 della presente Ordinanza; nel caso in cui il periodo e l'orario di apertura non

coincidano con quelli indicati agli articoli 6 e 7, il gestore della struttura balneare dovrà assicurare che sia esposta la cartellonistica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 6].

2] Il servizio di vigilanza dell'assistente bagnanti deve essere articolato prevedendo almeno un assistente bagnanti ogni 25 utenti della colonia che siano intenti ad effettuare la balneazione.

3] Ad esclusione delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2, alle strutture di cui al presente articolo si applicano tutte le previsioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 28: disposizioni particolari per piscine e vasche adibite alla balneazione

1] In presenza di piscine e vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto all'estensione dello specchio acqueo, il servizio di salvataggio deve essere articolato come segue:

- per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 mq, n. 1 assistente bagnanti;
- per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 mq, n. 1 assistente bagnanti in aggiunta per ogni 400 mq di superficie o frazione.

2] Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza del mare.

Art. 29: utilizzo di unità cinofile

1] In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori di struttura balneare ed i concessionari possono affiancare ad esso un servizio di salvataggio aggiuntivo ed indipendente composto da due unità: cane di salvataggio e conduttore.

2] Il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione nonché di tutti i certificati sanitari prescritti dalla legge. Il conduttore deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti.

Art. 30: utilizzo di moto d'acqua

In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio disciplinato dalla presente Ordinanza, i gestori di struttura balneare ed i concessionari possono dotarsi di moto d'acqua propulsa con sistema ad idrogetto assicurando le seguenti condizioni:

- effettuare la comunicazione di cui al successivo Art. 37;
- la moto d'acqua deve essere di colore rosso e riportare la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco su entrambi i fianchi o viceversa;
- la moto d'acqua deve essere impiegata esclusivamente per il servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua deve essere in possesso di patente nautica;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, deve essere presente una persona munita del titolo abilitativo di cui all'Art. 18;
- uno dei due membri dell'equipaggio può essere l'assistente bagnanti in servizio;
- la moto d'acqua deve essere dotata di una barella di salvataggio che sia:
 - a) omologata da un Ente tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento;
 - b) certificata dalle competenti autorità sanitarie per l'idoneità al trasporto/recupero;
 - c) assicurata per mezzo di sganci rapidi.

CAPO IV [APPRESTAMENTI DI PRIMO SOCCORSO]

Art. 31: generalità

1] Il gestore di struttura balneare deve, all'interno della stessa, destinare un idoneo locale a punto di primo soccorso.

2] Il locale deve essere segnalato con una croce rossa, o bianca su sfondo verde, e l'indicazione "PUNTO DI PRIMO SOCCORSO".

3] All'interno della struttura balneare devono essere apposti idonei cartelli indicanti l'ubicazione del punto di primo soccorso ed il percorso atto a raggiungerlo.

Art. 32: dotazioni di primo soccorso

1] Presso ogni punto di primo soccorso devono essere presenti le seguenti dotazioni:

- materiale per medicazione:
 - a) guanti monouso latex free di varie misure;
 - b) disinfettante a base di clorexidina;
 - c) pacchetti di garze sterili 10 cm x 10 cm;
 - d) rotoli di bende orlate da 5 cm e 10 cm;
 - e) rotolo di cerotto da 2,5 cm;
 - f) confezione di cerotti medicati;
- materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:
 - g) un pallone di ventilazione auto espandibile (pallone AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1 – 2 – 3 – 4 - 5);
 - h) sistema barriera per ventilazione "bocca a bocca" (tipo pocket mask);
 - i) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a 100 litri o 1 kg;
 - j) riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco per presa ossigeno o in equivalenza bombole di ossigeno monouso senza riduttore di pressione;
 - k) mascherine per ossigenoterapia pediatriche e per adulto;
- altro materiale:
 - l) buste ghiaccio istantaneo monouso;
 - m) coperta isotermica;
 - n) forbici;
 - o) laccio emostatico per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
 - p) opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 118.

2] I gestori di strutture balneari, anche in consorzio tra loro, hanno la facoltà di dotarsi, in aggiunta a quanto prescritto al comma precedente, di un defibrillatore semiautomatico D.A.E. .

CAPO V [CORRIDOI DI LANCIO]

Art. 33: generalità

1] I corridoi di lancio devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: 200 metri;
- larghezza a 200 metri: minimo 20 metri;
- larghezza sulla battigia: minimo 10 metri.

2] I corridoi di lancio asserviti a concessioni demaniali marittime per fini diversi dalla balneazione, in aggiunta al rispetto delle prescrizioni contenute al comma precedente, devono avere una larghezza del corridoio coincidente con la totalità del fronte mare della concessione stessa.

3] I corridoi di lancio **possono** permanere installati, anche al di fuori della stagione balneare, per tutta la durata di esercizio delle attività concesse/autorizzate.

4] I gavitelli per l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio, qualora installati a seguito di rilascio di concessione da parte dei comuni, devono essere installati e rimossi a norma del seguente articolo 36.

Art. 34: norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio

1] L'uso del singolo corridoio di lancio deve essere consentito a tutti.

2] Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela c.d. *windsurf*, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo.

3] Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto, in sicurezza e a velocità non superiore a 3 nodi [SOG] e, comunque, in assetto dislocante.

4] Le unità che utilizzano il corridoio devono impegnare la battigia per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico di persone o materiali.

5] Le unità che utilizzano il corridoio devono limitarsi a percorrerlo per accedere/lasciare la battigia e non possono occuparlo per periodi eccedenti alle operazioni di transito. È pertanto vietato l'ancoraggio e lo stazionamento in genere.

6] Nei corridoi di lancio è vietata la balneazione, la pesca sia sportiva che professionale, e qualsiasi attività subacquea.

7] Le norme inerenti i gavitelli per l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio sono riportate all'art. 36.

CAPO VI [APPOSIZIONE DEI SEGNALEMENTI E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ MARITTIMA]

Art. 35: generalità

1] Il gestore di struttura balneare deve segnalare i seguenti specchi acquei mediante la stesura di appositi campi boe:

- area destinata alla balneazione;
- limite acque sicure;
- corridoi di lancio;
- se autorizzato, gavitelli per l'ormeggio di unità da diporto.

2] Il gestore di struttura balneare è responsabile dell'integrità del segnalamento: il segnalamento deve essere prontamente ripristinato qualora, per qualsiasi motivo, sia stato divelto, dislocato o danneggiato.

Art. 36: segnalazione

1] **Area destinata alla balneazione:** il gestore di struttura balneare deve segnalare il limite di tale area mediante una linea di gavitelli dalle seguenti caratteristiche:

- colore rosso con scritta nominativa della struttura balneare;
- saldamente ancorati a fondali non interessati dalla presenza di praterie di posidonia;

- posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro;
- posti in allineamento reciproco tra gestori di strutture balneari limitrofe.

Il campo boe, compresi i sistemi di ancoraggio, appena descritto deve essere **installato il 1 maggio, rimanere installato sino almeno al 30 settembre e rimosso integralmente entro il 15 ottobre di ogni anno.**

2] **Limite acque sicure:** i gestori di struttura balneare devono segnalare il limite entro il quale i non esperti del nuoto possono effettuare la balneazione in sicurezza mediante una linea di galleggianti dalle seguenti caratteristiche:

- colore bianco;
- saldamente ancorati al fondo;
- posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 30 metri l'uno dall'altro.

Il limite di tali acque deve corrispondere alla batimetrica di 1,60 metri; ove tale profondità sia superata entro 10 metri dalla costa, il gestore di struttura balneare può posizionare, in alternativa, un adeguato numero di cartelli disciplinati all'Art. 11 [Avvertenza 3].

Il campo boe, compresi i sistemi di ancoraggio, appena descritto deve essere **installato il 1 maggio, rimanere installato sino almeno al 30 settembre e rimosso integralmente entro il 15 ottobre di ogni anno.**

3] **Corridoi di lancio:** lo specchio acqueo interessato dalla presenza di un corridoio di lancio deve essere individuato secondo le seguenti modalità:

- delimitazione con boe di colore giallo o arancione distanti l'una dall'altra 10 metri e collegate fra loro mediante sagola galleggiante tarozzata;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui galleggianti esterni di delimitazione;
- apposizione, in prossimità della battigia, della cartellonistica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 4].

Il campo boe, compresi i sistemi di ancoraggio, appena descritto **può** essere rimosso al di fuori della stagione balneare. **Deve** comunque essere presente dal **1 maggio al 30 settembre.**

4] **L'eventuale** rilascio da parte dei Comuni di concessioni per il posizionamento di **gavitelli per ormeggio** unità da diporto all'interno dei corridoi di lancio deve avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

- in prossimità dei lati del corridoio di lancio;
- in modo da non interferire sull'operatività del corridoio di lancio;
 - a. il corridoio dotato di gavitelli per l'ormeggio dovrà quindi essere opportunamente ampliato affinché siano sempre mantenute libere le superfici come delimitate all'articolo 33;
 - b. il calcolo per l'ampliamento dovrà essere effettuato in relazione all'ingombro delle unità ivi ormeggiate e della porzione di specchio acqueo da esse potenzialmente occupabile in relazione ai movimenti subiti all'ormeggio;
- detti gavitelli dovranno essere di colore giallo o arancione, numerati e riportare scritta nominativa della struttura balneare;
- è vietato l'ormeggio affiancato tra le unità (c.d. "a pacchetto");

- le unità ivi ormeggiate dovranno essere rimosse all'approssimarsi di condizioni meteo marine severe; tale onere ricade in concorso sia sul proprietario dell'unità sia sul titolare della concessione;
- le unità ivi ormeggiate non possono attraversare la fascia di mare destinata in via prioritaria alla balneazione.

I gavitelli di ormeggio, compresi i sistemi di ancoraggio, appena descritti devono essere **installati il 1 maggio, rimanere installati sino almeno al 30 settembre e rimossi integralmente entro il 15 ottobre di ogni anno.**

Art. 37: comunicazioni all'Autorità marittima

1] "SCHEDE RILEVAZIONE INCIDENTI". L'assistente bagnanti, con la supervisione del gestore della struttura balneare, deve procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" [Allegato 1] qualora si siano verificate situazioni di emergenza e/o pericolo che abbiano richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti o l'intervento del servizio 112. Detta scheda dovrà essere inviata via fax o via e-mail all'Ufficio circondariale marittimo entro le 24 ore dall'evento.

2] "COMUNICAZIONE CONSORZI TRA STRUTTURE BALNEARI". Il responsabile del consorzio, entro il 1 maggio di ogni anno o, al più tardi, entro il 1 giugno, in relazione al periodo di apertura delle strutture balneari, deve procedere alla corretta compilazione e far pervenire all'Ufficio circondariale marittimo la "comunicazione di consorzio tra strutture balneari" [Allegato 2].

3] "REFERENTI PER LE EMERGENZE". Il gestore di struttura balneare, entro il 1 maggio di ogni anno o, al più tardi, entro il 1 giugno, in relazione al periodo di apertura, deve comunicare all'Ufficio circondariale marittimo l'elenco dei nominativi e dei relativi recapiti telefonici di pronta reperibilità dei referenti per la gestione delle emergenze [Allegato 3].

4] "INTEGRAZIONE DEI MEZZI DI SALVATAGGIO CON MOTO D'ACQUA". Il gestore di struttura balneare che intenda dotarsi di una moto d'acqua quale mezzo nautico di salvataggio in aggiunta all'unità di cui all'Art. 24, deve darne apposita comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo che contenga:

- individuazione della postazione di salvataggio a cui è asservita;
- descrizione delle principali caratteristiche dell'unità;
- nominativi e contatti di pronta reperibilità;
- nominativi e contatti di pronta reperibilità del personale che si intende impiegare in tale servizio.

5] "ALLERTAMENTO DELL'AUTORITÀ MARITTIMA – GUARDIA COSTIERA". Al verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza e pubblica incolumità deve essere data immediata notizia alla più vicina Autorità marittima – Guardia Costiera mediante:

- telefono fisso/cellulare al "**NUMERO BLU**" **gratuito di emergenza e soccorso in mare 1530**;
- telefono o radio alla sala operativa dell'Ufficio circondariale marittimo.

6] "APERTURA DELLA STRUTTURA PER FINI ELIOTERAPICI". Il gestore di struttura balneare che, nei termini e nei tempi stabiliti dalle singole Amministrazioni comunali, intenda fornire il servizio di elioterapia e/o cure salso-iodiche, deve:

- darne preventiva comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo specificando i periodi entro i quali fornire detto servizio;

- esporre la segnaletica di cui all'Art. 11 [Avvertenza 5] all'ingresso ed ai lati della struttura balneare.

7] "ESECUZIONE DI LAVORI IN MARE O SUL LITORALE". Nel caso in cui debbano essere effettuati lavori in mare o su tratti di arenile, in grado di interferire anche indirettamente con lo svolgimento della balneazione o con la navigazione, gli interessati, ottenute le necessarie autorizzazioni demaniali marittime ed ambientali, devono richiedere, quanto prima, all'Ufficio circondariale marittimo l'emanazione dei pertinenti provvedimenti tesi a disciplinare la sicurezza della navigazione e della balneazione.

La richiesta deve contenere:

- la descrizione dell'intervento;
- i dati relativi agli eventuali mezzi navali impiegati;
- il numero ed i nominativi del personale subacqueo impiegato;
- le date di stimato inizio e fine lavori;
- le modalità di svolgimento;
- il nominativo e la reperibilità del responsabile dei lavori;
- la documentazione di sicurezza delle unità navali impiegate;
- le abilitazioni in possesso al personale addetto ai lavori.

CAPO VII [DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE]

Art. 38: generalità

1] La fornitura di tutti i servizi disciplinati dalla presente Ordinanza, per i tratti di litorale libero da strutture balneari, è assicurata dai Comuni costieri.

2] I Comuni costieri, qualora non siano in grado di garantire parte dei servizi disciplinati, ovvero vi provvedano solo per alcuni giorni determinati dalla stagione balneare, ne danno comunicazione all'Ufficio circondariale marittimo e curano l'installazione e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 11.

CAPO VIII [DISCIPLINA DELLA PESCA]

Art. 39: pesca professionale

1] La pesca professionale può essere esercitata anche nei tratti di mare indicati all'Art. 15 [*aree destinate alla balneazione in via prioritaria*] purché gli attrezzi vengano posati, lasciati operare e salpati al di fuori della seguente fascia oraria:

- dal 1/5 al 30/9: 08:30 – 19:30.

2] La pesca professionale, nei tratti di mare adiacenti ai seguenti promontori/scogliere: Capo S.Croce/Capo Mele/Capo Cervo ancorché ricadenti all'interno dei limiti indicati all'Art. 15, è consentita purché gli attrezzi vengano posati, lasciati operare e salpati al di fuori della seguente fascia oraria:

- dal 1 maggio al 30 settembre: 10:00 – 18:00.

3] L'inizio delle attività disciplinate ai commi precedenti è subordinato comunque all'assenza di persone intente ad effettuare la balneazione o attività subacquee.

Art. 40: pesca sportiva

1] La **pesca sportiva non subacquea** può essere esercitata anche nei tratti di mare indicati all'Art. 15 [*aree destinate alla balneazione in via prioritaria*] purché gli attrezzi vengano utilizzati in assenza di bagnanti, o a distanza superiore a 80 metri dal bagnante, ed al di fuori delle seguenti fasce orarie:

- dal 1/5 al 31/5 e dal 16/9 al 30/9: 08:30 – 18:00;
- dal 1/6 al 15/9: 08:30 – 19:30.

2] La **pesca sportiva con canna o lenza**, impiegate da moli e scogliere, è consentita, con al massimo 1 attrezzo da pesca a persona, anche all'interno delle fasce orarie di cui al comma precedente purché effettuata in assenza di bagnanti, o a distanza superiore a 50 metri dal bagnante, ed in direzione del mare aperto e non lateralmente al molo/scogliera. L'attrezzo da pesca deve essere prontamente rimosso in caso di avvicinamento di bagnanti.

3] La **pesca subacquea** è disciplinata dagli artt. da 128 a 131 del D. Lgs. n. 1639/1968, di cui si riporta un estratto: [*“Sezione III - DELLA PESCA SUBACQUEA ...Omissis...*

Articolo 128/bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Articolo 129. Limitazioni.

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;*
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;*
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;*
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;*
- e) dal tramonto al sorgere del sole.*

Articolo 130. Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Articolo 131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

...Omissis...]

Le unità in navigazione devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dal segnale che indica la presenza del subacqueo.

Nel Circondario marittimo di Loano-Albenga, in prossimità delle coste a picco e delle scogliere non adiacenti alla spiaggia, è consentito lo svolgimento della pesca subacquea purché in assenza di persone intente ad effettuare la balneazione o a distanza non inferiore a 100 metri dal bagnante o dal subacqueo non intento a pescare.

CAPO IX [DEROGHE]

Art. 41: articolo unico

Per casi specifici e determinati, giustificati dall'obiettivo sussistenza di circostanze atipiche, l'Ufficio circondariale marittimo potrà concedere deroghe a quanto disciplinato dalla presente Ordinanza. L'istanza volta ad ottenere la deroga è presentata dal soggetto interessato all'Ufficio circondariale marittimo.

CAPO X [DISPOSIZIONI FINALI]

Art. 42: articolo unico

- 1] La presente ordinanza sostituisce ed abroga le ordinanze 22/2017 e 136/2017.
- 2] La presente ordinanza deve essere esposta, a cura dei gestori di struttura balneare, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
- 3] Chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero altro più grave illecito, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti/imprudenti comportamenti, è punito, a seconda delle infrazioni, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1166, 1168, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 650 del Codice Penale, dell'articolo 53 comma 3 del D. Lgs. 171/2005, del D. Lgs. 4/2012 e del D. Lgs. 152/2006.
- 5] E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione viene assicurata mediante:
 - a) trasmissione ai Comuni rivieraschi e alle pubbliche amministrazioni interessate;
 - b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - c) inserimento nella pagina ordinanze del sito web di questo Ufficio circondariale marittimo.

Loano, 19.02.2018

Il Capo del Circondario Marittimo

Tenente di Vascello (CP)

Enik-MORBENTI



All'Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Loano-Albenga
 email: ucloanoalbenga@mit.gov.it – P.E.C.: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

[AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 1]

STRUTTURA BALNEARE / SPIAGGIA LIBERA: _____	
LOCALITÀ:	
COMUNE:	
DATA:	ORA IN CUI SI È VERIFICATO L'INCIDENTE:
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri _____
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO COMUNE: _____ STATO (SE STRANIERO): _____	INIZIALI COGNOME INIZIALI NOME □ □ □ □ □ □
SESSO: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	ETÀ:
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO _____) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO _____
ANNOTAZIONI	_____ _____ _____ _____
NOME E COGNOME DELL'ASSISTENTE BAGNANTI COMPILATORE	_____

firma del compilatore

All'Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Loano-Albenga
email: ucloanoalbenga@mit.gov.it – P.E.C.: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE CONSORZI TRA STRUTTURE BALNEARI

[AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 37 COMMA 2]

Stagione balneare 201__

LOCALITÀ:		
COMUNE:		
STRUTTURE BALNEARI CONSORZIATE:	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
	<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Fronte mare: <u>m. _____</u>
		TOTALE fronte mare: <u>m. _____</u>
RESPONSABILE DEL CONSORZIO *: <u>SIG./SIG.RA</u>		
STRUTTURA BALNEARE DI APPARTENENZA: _____		
RECAPITO TELEFONICO: _____		
* soggetto unico deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti per garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità.		
<u>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO</u> TURNAZIONE TRA GLI ASSISTENTI BAGNANTI	_____	

Si allega alla presente comunicazione stralcio planimetrico.

Località, data

Timbro e firma dei soggetti coinvolti

All'Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Loano-Albenga
 email: ucloanoalbenga@mit.gov.it – P.E.C.: cp-loanoalbenga@pec.mit.gov.it

COMUNICAZIONE REFERENTI PER LE EMERGENZE
[AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 3]

Stagione balneare 201__

DENOMINAZIONE STABILIMENTO BALNEARE:			
COMUNE:	LOCALITÀ:	INDIRIZZO:	
GENERALITÀ DEL TITOLARE/GESTORE AUTORIZZATO:	SIG./SIG.RA _____		
	NATO/A A _____		IL ____ / ____ / ____
	RESIDENTE A _____	PROV. () IN VIA _____	N° _____
	TEL. FISSO STABILIMENTO: _____		RECAPITO TEL. CELLULARE: _____
COLORAZIONE PREVALENTE DEGLI OMBRELLONI:			
LA STRUTTURA BALNEARE GARANTISCE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN AUTONOMIA			<input type="checkbox"/>
LA STRUTTURA BALNEARE GARANTISCE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO IN CONSORZIO CON ALTRA STRUTTURA BALNEARE SU AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA:			<input type="checkbox"/>
GENERALITÀ DEGLI ASSISTENTI BAGNANTI:			
SIG./SIG.RA _____	NATO/A A _____	IL ____ / ____ / ____	CELL.: _____
BREVETTO RILASCIATO DA: _____		IN DATA ____ / ____ / ____	SCADENZA ____ / ____ / ____
SIG./SIG.RA _____	NATO/A A _____	IL ____ / ____ / ____	CELL.: _____
BREVETTO RILASCIATO DA: _____		IN DATA ____ / ____ / ____	SCADENZA ____ / ____ / ____
SIG./SIG.RA _____	NATO/A A _____	IL ____ / ____ / ____	CELL.: _____
BREVETTO RILASCIATO DA: _____		IN DATA ____ / ____ / ____	SCADENZA ____ / ____ / ____
SIG./SIG.RA _____	NATO/A A _____	IL ____ / ____ / ____	CELL.: _____
BREVETTO RILASCIATO DA: _____		IN DATA ____ / ____ / ____	SCADENZA ____ / ____ / ____
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO	_____		
TURNAZIONE TRA GLI ASSISTENTI BAGNANTI	_____		

I sottoscritti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con mezzi manuali o con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente ed esclusivamente dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera al fine esclusivo di garantire l'adempimento dei compiti d'Istituto in materia di sicurezza della balneazione/navigazione.

Località, data

Firma dei soggetti coinvolti
